

Iscrizione anagrafica (Immigrazione)

Responsabile Procedimento

Salis Giorgio

Descrizione Procedimento

Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente.

La pratica di cambio di residenza riguarda quindi tutti coloro che, provenienti da altro comune o dall'estero, trasferiscono la propria residenza a Siapiccia. Con l'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, entrato in vigore il 9 maggio 2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.

Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

- l'iscrizione anagrafica venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza.
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
- I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli che sono scaricabili al link in fondo a questa pagina.
- a seguito dell'iscrizione anagrafica il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.

N.B.: In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Cosa serve

- Documento di identità del richiedente.
- Codice Fiscale / Tessera Sanitaria.
- Estremi relativi alla patente di guida (numero, categoria, data di rilascio ed autorità), alla targa dei veicoli, rimorchi, motocicli e contrassegni dei ciclomotori posseduti, di tutti coloro che cambiano indirizzo. E' indispensabile conoscere l'esatto indirizzo: denominazione dell'area di circolazione, numero civico esterno e, se esistente, interno.
- Esatto numero civico dell'abitazione in cui ci si trasferisce.

Quando

Il termine per adempiere è di 20 giorni dalla data di trasferimento.

Dove

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Requisiti richiesti

Avere la dimora abituale all'indirizzo dichiarato;

Il dichiarante deve aver compiuto 18 anni.

Tempistica: gli Uffici demografici provvedono entro le 48 ore all'iscrizione e alla trasmissione dei documenti al Comune di cancellazione. Le verifiche sono effettuate entro i 45 giorni successivi. Nel caso di dichiarazioni rivelatesi false queste saranno trasmesse alla Procura delle Repubblica.

Rif. Normativi

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Legge 7 agosto 1990, n. 241

D.P.R. 30 dicembre 2000 n. 445

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Legge 27 ottobre 1988 n. 470

D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323